

Area Energia

Circolare n. 7 EG/mp
23 aprile 2026

Conversione in legge
del D.L. 20 febbraio
2026, n.21 (c.d. D.L.
Bollette).

SINTESI

Il D.L. 21/2026, noto come "Decreto bollette 2026", è stato convertito dalla legge n.49/2026 che prevede misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, nonché in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei data center nel sistema elettrico.

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 aprile è stata pubblicata [la legge 10 aprile 2026, n.49](#), di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante "Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese" (c.d. Decreto bollette).

La Confcommercio nazionale con comunicazione n. 5 del 21 aprile 2026 ha diffuso una sintesi dei contenuti della conversione in legge del decreto legge in esame.

Qui di seguito, per gli aspetti di competenza, si riporta uno stralcio della suddetta comunicazione riguardante le disposizioni in materia di riduzione dei costi energetici.

"Come precedentemente evidenziato con la comunicazione del 23 febbraio 2026 (Com. n.4, prot. 0001367), il Decreto bollette introduce un pacchetto articolato di misure rivolte a imprese e famiglie con l'obiettivo di ridurre i costi dell'energia, sia attraverso misure contingenti per il contenimento immediato delle bollette – come la riduzione degli oneri generali di sistema - sia intervenendo sui meccanismi di formazione dei prezzi all'ingrosso delle materie prime energetiche. Si rimanda a tale comunicazione, e ai relativi allegati, per un'analisi puntuale dell'articolato e degli impatti delle misure sulle imprese del terziario di mercato.

La Legge di conversione apporta alcune modifiche al provvedimento, senza intervenire a livello strutturale, come la previsione di misure per limitare il telemarketing e rafforzare la trasparenza in capo agli operatori del settore elettrico e del gas, l'estensione del bonus sociale agli utenti del teleriscaldamento, il rinvio dell'operatività delle centrali a carbone.

Si riportano, di seguito, le principali integrazioni e modifiche apportate al testo:

Divieto di effettuare sollecitazioni telefoniche non richieste ai fini della proposta o della conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas (Articolo 1, comma 5-bis)

Il comma in commento interviene sull'articolo 51 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), introducendo i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater con l'obiettivo di tutelare i consumatori in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste (c.d. telemarketing/teleselling). In particolare:

il co. 8-bis prevede un divieto generale di sollecitazioni telefoniche volte alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura, anche tramite messaggi, valido decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Il

professionista può contattare il consumatore telefonicamente, anche tramite messaggi, solo qualora vi sia stata una diretta richiesta di quest'ultimo attraverso le apposite interfacce informatiche o se effettuato nei confronti di già clienti che abbiano espresso il relativo consenso. È onere del professionista dimostrare la validità del contratto.

il co. 8-ter specifica che i contatti telefonici debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista. Inoltre, i contratti conclusi in violazione dei commi 8-bis e 8-ter sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dal Codice del Consumo e del servizio di conciliazione istituito presso l'ARERA (Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente).

il co. 8-quater prevede che gli utenti possano segnalare all'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) le chiamate effettuate in violazione dei suddetti obblighi. L'AGCOM, nel caso in cui accerti la violazione, o su richiesta del Garante privacy in presenza di un numero significativo di violazioni, ordina al gestore telefonico la sospensione dell'utilizzo delle linee a quest'ultimo assegnate.

Estensione bonus sociale al teleriscaldamento (Art. 1-bis)

Il nuovo articolo 1-bis estende, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto al bonus elettrico, il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento.

Misure in materia di phase-out dal carbone (Art. 5-bis)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2038 (rispetto al termine precedentemente fissato al 2025) la cessazione dell'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica.

...

Il decreto è in vigore dal 19 aprile."